

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI MEDICI DI BORDO DELLA MARINA MERCANTILE

STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE e SEDE

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI MEDICI DI BORDO DELLA MARINA MERCANTILE (A.N.M.B.M.M.) ha sede e segreteria organizzativa in Genova, Stazione Marittima, Ponte dei Mille, con sedi di rappresentanza nei principali porti di armamento .

La costituzione di nuove sedi di rappresentanza può essere richiesta da almeno cinque membri del Consiglio Direttivo ovvero da almeno dieci Medici di Bordo (abilitati o supplenti) in regola con la quota d'iscrizione annuale e secondo quanto previsto dall'art. 1 del Regolamento.

Su tali istanze delibererà a maggioranza il Consiglio Direttivo, così come potrà deliberare la chiusura di sedi di rappresentanza ritenute non più utili agli scopi associativi.

Art. 2 – SCOPI DELL' ASSOCIAZIONE

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Scopi dell'Associazione che si pone come Ente di categoria sono:

- la tutela della dignità professionale degli Associati e dei loro interessi quali Medici di Bordo;
- l'assistenza sindacale intesa al rispetto dei contratti collettivi e degli altri patti contrattuali;
- l'apprestamento e/o la divulgazione di tutti gli strumenti, materiali e/o culturali, tali da favorirne l'aggiornamento ed il confronto professionale.

L' Associazione si ripromette di rappresentare altresì un punto di riferimento per la divulgazione della disciplina legislativa e regolamentare che regola l'esercizio della professione medica a bordo di navi della Marina Mercantile, per il confronto con le Compagnie di Navigazione ed in generale per il migliore esercizio della Professione di Medico di Bordo.

Per raggiungere tali scopi l'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione e predisporre qualsiasi attività ritenuta utile al conseguimento dell'oggetto sociale, anche cooperando e stipulando accordi, contratti, patti e convenzioni con soggetti terzi, pubblici o privati.

A titolo meramente esemplificativo, essa potrà :

- coordinare la propria attività con programmi didattici e/o di ricerca di Ministeri e/o Enti Pubblici territoriali, organizzare o partecipare all'organizzazione di corsi e/o programmi teorici o pratici di aggiornamento professionale, seminari, giornate di studio, meetings, conferenze, etc. attinenti all'attività di Medico di Bordo e comunque della Sanità marittima, della sicurezza in mare ed in generale ad argomenti ritenuti utili per la formazione culturale e professionale degli Associati;
- coordinare i rapporti tra gli Associati e le Compagnie di Navigazione, al fine di fornire agli Associati la dovuta informazione ed assistenza per gli imbarchi;
- divulgare, anche attraverso pubblicazioni, newsletters, mailing lists, etc., le principali disposizioni normative relative all'accesso ed all'esercizio della professione di Medico di Bordo;
- coordinare la propria attività con quella di altre Associazioni, anche di differenti categorie professionali.

Art. 3 - DURATA ED AMMISSIONE

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di

- **soci ordinari** : i medici di bordo abilitati
- **soci aggregati**: i medici di bordo supplenti
- **soci onorari** : altri medici o soggetti che esercitano professioni mediche o sanitarie o comunque connesse con l'attività marittima, non godono del diritto di voto e non possono

essere eletti a cariche sociali.

Gli interessati a far parte dell'Associazione dovranno presentare specifica domanda scritta di ammissione, inoltrata presso la sede anche via fax o posta elettronica.

La qualifica di Socio, ordinario o aggregato, conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione è subordinata alla ratifica della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. L'eventuale diniego del Consiglio deve sempre essere motivato e contro la decisione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa, al Collegio dei Probiviri, che deciderà a maggioranza e con decisione inappellabile.

L'ammissione all'Associazione potrà essere negata per significativi motivi, specificamente indicati dal Consiglio Direttivo e comunicati per iscritto al richiedente con il rispetto dei dovuti obblighi di riservatezza.

Il Consiglio Direttivo, con delibera a maggioranza, potrà conferire la qualifica di Socio Onorario a Medici o ad altri professionisti che abbiano dimostrato particolari competenze nel campo delle discipline marittime o della scienza medica, o che abbiano acquisito particolari benemerienze all'interno dell'Associazione o della categoria dei Medici di Bordo o delle attività correlate al mare.

I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

L'iscrizione all'Associazione ha durata di dodici mesi, a partire dal 1 Gennaio di ogni anno, e si rinnova con il pagamento della quota associativa.

La quota associativa annuale è intransmissibile e non rivalutabile, ed il suo ammontare è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo, in misura differenziata a seconda delle categorie dei Soci.

Il Consiglio Direttivo determina altresì l'ammontare del contributo sindacale e le modalità della sua corresponsione.

Art. 4 – CATEGORIE E PREROGATIVE DEGLI ASSOCIATI

Sono **SOCI ORDINARI** i soli Medici di Bordo abilitati, secondo la definizione di Legge.

Essi godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee dell'As-

sociazione nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Sono **SOCI AGGREGATI** i Medici di Bordo supplenti, secondo la definizione di Legge.

La qualifica di Socio Aggregato dà diritto a frequentare la sede sociale ed a beneficiare di tutte le iniziative indette dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento.

I Soci Aggregati non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono accedere alle cariche sociali salvo un posto riservato in Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto al successivo articolo 9.

Sono **SOCI ONORARI** i soggetti nominati dal Consiglio Direttivo come specificato dal precedente Art. 3, con i diritti e le limitazioni sopra menzionati.

L'adesione all'Associazione comporta :

- la piena condivisione delle finalità sociali, incondizionata adesione ed incondizionato rispetto alle prescrizioni dello Statuto e del Regolamento;
- l'obbligo di pagamento della quota associativa entro il 28 Febbraio di ogni anno. Il mancato pagamento, costituisce motivo di esclusione dall'Associazione;
- l'obbligo della regolare corresponsione dei contributi sindacali, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo e con le modalità stabilite dallo stesso;
- lo specifico impegno di mantenere comportamenti specchiati e rapporti inappuntabili, sotto il profilo sia professionale che personale, con gli altri Associati, con gli organi dell'Associazione e con le Compagnie di Navigazione ed i loro addetti, a bordo ed a terra, nonché, nei periodi d'imbarco, l'impegno a sottostare incondizionatamente ad ogni norma, disposizione, regolamento e/o regola di condotta vigente a bordo delle navi della Marina Mercantile.

Ove non specificamente deliberato dagli Organi competenti, l'attività prestata dagli Associati, anche nello svolgimento di cariche associative, si intende a titolo assolutamente gratuito, salvi eventuali rimborsi-spese.

Art. 5 – DECADENZA DEI SOCI

I Soci cessano di appartenere all'Associazione, con immediatezza e senza formalità alcuna, nei

seguenti casi:

- dimissione volontaria a mezzo specifica comunicazione scritta anche via posta elettronica , senza che questo comporti alcun diritto a restituzioni, rimborsi, compensi o indennità .
- morosità, nel caso di mancato pagamento della quota associativa e dei contributi sindacali ai sensi dell'art. 4 dello Statuto e secondo quanto previsto dal Regolamento.
- radiazione su provvedimento del Collegio dei Probiviri, secondo le disposizioni del Regolamento;
- radiazione con provvedimento definitivo dell'Ordine Professionale di appartenenza;
- scioglimento dell'Associazione ai sensi del presente Statuto.

L'Associato che stia scontando una sanzione disciplinare inflitta dall'Ordine dei Medici cui appartiene, decade da ogni carica elettiva ricoperta all'interno dell'Associazione, ed è sospeso dai diritti di elettorato attivo e passivo, fino alla scadenza del termine di operatività della sanzione. Tali conseguenze sono automatiche e non necessitano di alcun provvedimento da parte degli Organi dell'Associazione.

Art. 6 - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Sono organi dell' Associazione:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Probiviri
- il Collegio di Tutela

- il Collegio dei Revisori dei Conti

- il R.A.Q. (Responsabile Assicurazione Qualità)

Art. 7 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è formata dagli Associati, ordinari ed onorari, è sovrana nelle proprie deliberazioni ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Le deliberazioni da questa assunte obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Compiti dell'Assemblea sono :

- eleggere il Consiglio Direttivo
- eleggere il Comitato dei Proviviri
- eleggere il Collegio di Tutela
- eleggere un referente per ogni Sede di Rappresentanza locale
- modificare e/o integrare Statuto e Regolamento, secondo le modalità previste
- deliberare sul bilancio annuale
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione
- deliberare su qualsiasi altro argomento di interesse dell'Associazione, su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un quinto degli Associati aventi diritto di voto, che dovrà pervenire alla sede dell'Associazione con indicazione di uno specifico ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, o da chi ha presieduto la riunione, e dal Segretario. Copia dello stesso dovrà essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la diffusione, anche con strumenti informatici.

L'Assemblea potrà deliberare unicamente su argomenti indicati nell'Ordine del Giorno.

Art. 8 – ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA

L'Assemblea **ordinaria** degli Associati è convocata dal Presidente dell'A.N.M.B.M.M. (anche quando a richiederla sia stato un quinto degli Associati) con avviso spedito per posta Raccomandata o con altri mezzi, anche informatici, o tramite pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, idonei ad assicurarne la conoscenza ai destinatari, con specifica indicazione di data, luogo, ora ed argomenti

posti all'Ordine del Giorno.

La comunicazione dovrà avvenire almeno trenta giorni prima della data fissata.

L'Assemblea **ordinaria** degli Associati si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'Assemblea **ordinaria** deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti la vita dell'Ente che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria ma che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

In prima convocazione, l'Assemblea **ordinaria** si considera validamente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea si considera validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La prima e la seconda convocazione potranno aver luogo anche nello stesso giorno.

L'Assemblea **straordinaria** deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima dell'adunanza con le stesse modalità di cui sopra e delibera sulle seguenti materie:

-approvazione e modificazione dello Statuto dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

In deroga a quanto previsto dall'art. 21 cod. civ., per quanto riguarda le modifiche dello Statuto, l'Assemblea **straordinaria** in prima convocazione è validamente costituita quanto sono presenti i due terzi degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Potranno partecipare all'Assemblea gli Associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annua, che non abbiano maturato morosità negli anni precedenti e che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Il voto è individuale e libero.

Sono ammesse le deleghe, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Le specifiche modalità di manifestazione del voto sono rimesse al Regolamento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere con maggiore anzianità nell'Associazione.

Le modifiche e/o integrazioni al Regolamento dell'Associazione potranno essere deliberate dall'Assemblea Ordinaria a maggioranza semplice.

In conformità al disposto dell'ultimo comma dell'art. 21 del cod. civ., la delibera di scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio, dovrà essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto.

Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo svolge funzione direzionale, programmatica ed amministrativa dell'Associazione.

E' eletto dall'Assemblea e composto da nove membri, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti senza alcun limite di precedente mandato.

Un posto nel Consiglio Direttivo rimarrà riservato ad un Associato iscritto nell'elenco dei Medici supplenti, parimenti eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto

del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

I componenti del Consiglio Direttivo potranno essere revocati dall'Assemblea solo per gravi ragioni e con votazione a maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi.

Il Consiglio Direttivo:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- dirige ed amministra l'Associazione, con possibilità di deliberare ed agire per tutti gli atti di ordinaria amministrazione ritenuti necessari ed opportuni al raggiungimento dei fini associativi;
- approva eventuali convenzioni o collaborazioni tra l'Associazione e soggetti esterni, pubblici o privati;
- delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti Associati;
- disciplina le modalità di funzionamento degli Organi dell'Associazione;
- delibera sull'esclusione degli Associati, per le ragioni di cui all'art. 5 del presente statuto.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, ritenuta l'opportunità, potrà nominare per la durata del proprio mandato o comunque per il tempo residuo fino alla scadenza dello stesso, cariche supplenti o ritenute utili per il migliore svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Potrà altresì nominare un Presidente Onorario che resterà in carica a vita.

Art. 10 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione, regge l'Ufficio di Presidenza presso la sede dell'Associazione, curando in modo particolare i rapporti con le Autorità Istituzionali.

E' eletto dal Consiglio Direttivo e la sua durata in carica è parimenti di tre anni, o comunque fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Può essere rieletto alla carica senza alcun limite di precedente mandato.

Il suo mandato può essere revocato dal Consiglio Direttivo, per gravi ragioni debitamente motivate, e con voto unanime dei suoi componenti.

Il Presidente potrà nominare alcuni soci per collaborare direttamente con lo stesso e/o nell'ambito di commissioni, gruppi di lavoro o di consulenza.

Art. 11 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri svolge funzioni disciplinari per qualsiasi comportamento, svolto in qualità di Associato o di titolare di cariche dell'Associazione, ritenuto disonorevole, o in violazione dei suoi doveri derivanti dallo Statuto o dal Regolamento, o che costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

E' eletto dall'Assemblea e composto da tre membri, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti senza alcun limite di precedente mandato.

Per essere eleggibili i soci debbono avere almeno otto anni di iscrizione continuativa all'Associazione nella qualità di Soci ordinari.

Le funzioni disciplinari sono esercitate dal Collegio dei Probiviri secondo quanto statuito dal Regolamento.

Art. 12 – COLLEGIO DI TUTELA

Il Collegio di Tutela svolge funzioni consultive del Consiglio Direttivo, coadiuvando quest'ultimo nelle specifiche materie economiche, sindacali, di lavoro, giuridiche e contrattuali .

Non ha potestà deliberative, opera in conformità alle direttive ricevute dal Consiglio Direttivo, al quale riferisce sulle attività svolte.

E' eletto dall'Assemblea e composto da tre membri, che durano in carica tre anni e possono essere

rieletti senza alcun limite di precedente mandato.

Art. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione economica e contabile dell'Associazione, accerta le regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina i bilanci di previsione e consuntivo, redige, ove richiesto o ove ritenuto opportuno, apposite relazioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea e composto da tre membri, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti senza alcun limite di precedente mandato.

Art. 14 – R.A.Q. (Responsabile Assicurazione Qualità)

Il R.A.Q. opera di concerto con il Consiglio Direttivo al fine di ottimizzare l'attività dell'Associazione e di curare le certificazioni di Legge o indicate dal Consiglio Direttivo.

E' nominato dal Consiglio Direttivo tra i Soci dotati di specifiche competenze ed esperienze nella certificazione della qualità, dura in carica tre anni, o comunque fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo e può essere nominato più volte senza limiti di precedenti mandati.

Art. 15 – PATRIMONIO DELL'ENTE

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai Contributi Sindacali versati per il tramite delle Compagnie di Navigazione, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti da eventuali attività organizzate dall'Associazione, dagli avanzi di precedenti esercizi .

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 16 – RENDICONTO

Il Consiglio Direttivo redige il Bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre alla deliberazione assembleare.

Il bilancio consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione e fornire un quadro dello stato del patrimonio dell'Ente.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Lo stesso deve essere messo a disposizione degli Associati almeno trenta giorni prima della data prevista per l'approvazione con i mezzi ritenuti più idonei, compresa la pubblicazione sul sito dell'Associazione.

Art. 17 – ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio successivo all'approvazione del presente Statuto si chiuderà il 31 Dicembre 2012.

Art. 18 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea degli Associati con maggioranza dei tre quarti dei voti validamente espressi.

In tale eventualità, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto, su proposta del Consiglio Direttivo e con deliberazione dell'Assemblea, ad Associazioni od Enti che perseguano fini analoghi, ovvero fini umanitari o scientifici o di pubblica utilità.

Art. 19 – CONTROVERSIE

Ogni e qualsiasi controversia tra gli Associati, tra uno o più Associati e l'Associazione o uno dei suoi organi o tra organi dell'Associazione, e comunque ogni e qualsiasi controversia relativa alla interpretazione e/o applicazione dello Statuto e del Regolamento non potrà essere portata dinanzi all'Autorità Giudiziaria ove non sia stato precedentemente esperito il tentativo di conciliazione previsto

dal D. Lgs. 28/2010.

Per qualsiasi controversia giudiziaria relativa alla interpretazione e/o applicazione dello Statuto e del Regolamento è inderogabilmente stabilita la competenza territoriale del Foro di Genova.

Art. 20 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto da Statuto e Regolamento, si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia.

Genova 22 Ottobre 2011

Il Presidente

(Prof. Paolo Cremonesi)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI MEDICI DI BORDO DELLA MARINA MERCANTILE

REGOLAMENTO

Art. 1 – L’ ASSOCIAZIONE ED I SUOI ORGANI

L’ Associazione Nazionale Medici di Bordo della Marina Mercantile per il perseguimento degli scopi associativi si avvale dei seguenti Organi :

- l’ Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Probiviri
- il Collegio di Tutela
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Responsabile Assicurazione Qualità (R.A.Q.)

Detti Organi sono siti in Genova, presso la Sede dell’ Associazione.

Per l’attuazione degli scopi associativi, l’A.N.M.B.M.M. si avvale altresì dei referenti delle sedi di rappresentanza nei principali porti di armamento la cui attività dovrà svolgersi in assoluta ottemperanza con le disposizioni dello Statuto e del Regolamento ed in ossequio agli specifici indirizzi del Consiglio Direttivo, a cui risponderanno del loro operato .

Spetterà all’Assemblea dell’Associazione eleggere un referente di ciascuna Sede di Rappresentanza, tra i Soci Ordinari e Aggregati.

Art. 2 – RAPPRESENTANZA

Tramite il Presidente, che ai sensi dello Statuto ha la rappresentanza legale e processuale dell’Associazione, l’A.N.M.B.M.M. potrà stipulare contratti di lavoro, collaborazione, consulenza ed assistenza professionale per le finalità ritenute utili alla realizzazione dello scopo associativo. Il Presidente darà relazione dell’operato al Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. e medesime

disposizioni valgono per chi abbia eventualmente agito su incarico o in sostituzione del Presidente.

Art. 3 – ORGANIZZAZIONE INTERNA E SEGRETERIA

Sarà nominata dal Consiglio Direttivo una Segreteria Centrale, composta da un numero variabile di persone a seconda delle necessità del periodo.

La Segreteria dovrà dotarsi di una organizzazione interna, con l'ausilio dei dovuti strumenti, tale da permetterle, a titolo esemplificativo :

- l'assiduo collegamento e la costante comunicazione con gli Associati, con le sedi di rappresentanza, con le Compagnie di Navigazione ed i loro delegati, con Enti ed Organi pubblici e/o privati;
- la tenuta e l'aggiornamento dei registri degli Associati ;
- l'esazione delle quote associative nonché la verifica del regolare versamento delle stesse e dei contributi sindacali;
- le necessarie operazioni bancarie, postali e di corrente amministrazione;
- l'organizzazione delle necessarie certificazioni, di corsi, seminari, incontri, nonché delle Assemblee e delle riunioni degli Organi dell'Associazione;
- la conservazione dei beni dell'Associazione;

ed in generale di gestire al meglio l'attività di ogni Organo dell'Associazione.

Art. 4 – AMMISSIONE

La domanda di ammissione all'Associazione dovrà essere proposta per iscritto, anche tramite fax o posta elettronica inviati alla sede dell'A.N.M.B.M.M..

Già con la domanda di ammissione l'Associato si vincola agli specifici obblighi previsti dall'art. 4 dello Statuto .

Art. 5 – MOROSITA' E SUE CONSEGUENZE

La quota associativa andrà pagata entro e non oltre il 28 Febbraio di ciascun anno solare.

I contributi sindacali andranno versati secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo per il

tramite delle Compagnie di Navigazione.

Nel caso di mancato pagamento della quota associativa nel termine sopra detto, l'Associazione, tramite la Segreteria e/o altri suoi Organi, invierà all'Associato una comunicazione scritta (anche via fax o posta elettronica) in cui si intima l'adempimento in un termine non superiore a trenta giorni.

Decorso inutilmente tale termine, il persistente mancato pagamento della quota associativa è considerato grave motivo, tale da giustificare l'esclusione dell'Associato moroso, che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza e con decisione inappellabile.

La revoca da parte dell'Associato dell'autorizzazione ad operare la ritenuta sindacale è considerata espressa manifestazione di dissociazione dalle finalità dell'Ente, equiparabile alle dimissioni, e comporterà l'esclusione dell'Associato.

La delibera di esclusione del Consiglio Direttivo comporterà l'automatica ed immediata decadenza dell'Associato da ogni e qualsiasi carica in precedenza ricoperta, nonché l'automatica ed immediata decadenza dell'Associato dai diritti di elettorato attivo, passivo e da ogni e qualsiasi ulteriore diritto conseguente all'adesione all'A.N.M.B.M.M..

L'Associato escluso per morosità potrà ripresentare domanda di adesione all'Associazione, come previsto dall'art. 3 dello Statuto, e la riammissione dovrà parimenti essere specificamente deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Qualsiasi comportamento di Associati od Organi dell'Associazione ritenuto in violazione di Leggi vigenti, di Statuto e/o Regolamento, di norme, disposizioni, regolamenti e/o regole di condotta vigenti a bordo delle navi della Marina Mercantile, o ritenuto offensivo, sconveniente o contrastante con le finalità e con lo spirito dell'Associazione o con gli specifici obblighi di comportamento di cui all'art. 4 dello Statuto potrà essere segnalato per iscritto (da un Associato o da altri soggetti) al Consiglio Direttivo per una valutazione preliminare.

La segnalazione dovrà essere sottoscritta in originale e dovrà essere trasmessa esclusivamente per Raccomandata A/R al Consiglio Direttivo presso la sede dell'A.N.M.B.M.M.. Entro novanta giorni dalla ricezione della segnalazione, il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi al fine di valutare la rilevanza e

l'ammissibilità della segnalazione, deliberando a maggioranza e con decisione inappellabile.

Ove il Consiglio Direttivo ritenga ammissibile e rilevante la questione prospettata, entro quindici giorni dalla delibera dovrà trasmettere la stessa al Collegio dei Probiviri, unitamente ad una propria relazione sui fatti in oggetto e con l'allegazione dei documenti ritenuti pertinenti.

Il Consiglio Direttivo dovrà altresì dare comunicazione scritta (anche via fax o posta elettronica) ai soggetti interessati e/o potenzialmente passibili di sanzioni, invitandoli a trasmettere al Collegio dei Probiviri, presso la sede dell'Associazione, una memoria scritta a propria difesa, con eventuali documenti, anche via fax o posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo, ove ne ricorrano gli estremi, potrà anche deliberare di trasmettere una relazione sui fatti di cui si tratta al competente Ordine Professionale, per i provvedimenti meglio ritenuti.

Il Collegio dei Probiviri dovrà riunirsi nei sessanta giorni successivi alla trasmissione di copia della deliberazione del Consiglio Direttivo, per deliberare sui fatti segnalati.

La memoria difensiva dei soggetti interessati e gli eventuali documenti allegati dovranno pervenire al Collegio dei Probiviri, presso la sede dell'Associazione, inderogabilmente, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza, a pena di inammissibilità ed irrilevanza, e fino alla riunione del Collegio dei Probiviri resteranno a disposizione del Consiglio Direttivo, il quale potrà anche trarne copia senza formalità di alcun genere.

Riunitosi per la valutazione di fatti esposti dal Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri dovrà svolgere una istruttoria di massima .

Dovrà innanzitutto essere ascoltato il Presidente del Consiglio Direttivo, o un suo delegato, il quale illustrerà la questione.

Dovrà essere letta la memoria difensiva dell'interessato e dovranno essere esaminati i documenti ad essa allegati, purchè memoria e documenti siano tempestivamente pervenuti.

Ove ritenuto, il Collegio dei Probiviri potrà :

- invitare i soggetti coinvolti ad esporre personalmente le proprie posizioni

- ascoltare per chiarimenti Associati e/o altre persone potenzialmente informate sui fatti.

Il Collegio dei Probiviri delibererà l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari in base alla documentazione ed alle informazioni raccolte, con provvedimento non impugnabile, assunto a maggioranza ed almeno sommariamente motivato.

La sanzione irrogata dovrà seguire un principio di proporzionalità rispetto alle violazioni accertate.

Le sanzioni saranno irrogate direttamente dal Collegio dei Probiviri, e potranno essere :

- il monito orale
- il monito scritto
- la sospensione temporanea del godimento dei diritti di Associato, ivi compreso il diritto di voto e di partecipazione agli Organi elettivi per un periodo massimo di dodici mesi
- la radiazione dall'Associazione, con automatica ed immediata decadenza dell'Associato da ogni e qualsiasi diritto susseguente all'adesione all'A.N.M.B.M.M. .

Gli effetti della sanzione sono immediati e seguono automaticamente la pronuncia.

Il verbale ed il provvedimento che irroga la sanzione saranno comunicati dal Collegio dei Probiviri al destinatario , anche via fax o posta elettronica.

Verbale e provvedimento verranno altresì trasmessi al Consiglio Direttivo, che provvederà ad ogni attività necessaria per la materiale applicazione ed esecuzione delle sanzioni deliberate.

L'adozione di un provvedimento di radiazione è causa ostativa alla successiva riammissione del destinatario del provvedimento all'Associazione.

Ogni verbale relativo a procedimenti disciplinari sarà conservato a cura della Segreteria in appositi fascicoli, con i dovuti accorgimenti di riservatezza.

Art. 7 – ELEZIONE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

L'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio di Tutela, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei referenti delle sedi di rappresentanza è demandata all'Assemblea degli

Associati.

Il Consiglio uscente dovrà convocare l'Assemblea degli Associati, con Ordine del Giorno che menziona espressamente il rinnovo delle cariche dell'Associazione per Statuto elette dall'Assemblea, almeno trenta giorni prima della data fissata, inviando specifica comunicazione agli Associati tramite Raccomandata o con altri mezzi, anche informatici ritenuti idonei, ai recapiti indicati dall'Associato e conservati presso la Segreteria dell'Associazione.

Alla comunicazione dovrà essere allegata la scheda di voto timbrata in originale e sottoscritta dal Presidente o da un componente del Consiglio Direttivo uscente.

L'accesso alle cariche elettive è libero, salvo quanto previsto dallo Statuto agli artt. 3, 4 e 5.

Sempre nei limiti di cui agli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto, ogni Associato potrà proporre la propria candidatura ad una sola specifica carica elettiva, tramite comunicazione scritta, inviata alla segreteria dell'Associazione anche via fax o posta elettronica, individualmente o anche tramite "liste" precostituite.

In ogni caso, il voto si effettua per persona e non per lista.

Ogni preventiva campagna di sollecitazione al voto in favore di taluno dei candidati dovrà essere effettuata nel pieno rispetto dello Statuto e del Regolamento, nonché con modalità sempre ispirate al rapporto di colleganza che lega gli Associati, con toni pacati e consoni all'Associazione.

Il voto è unico, libero e segreto.

Per ciascuna carica, ogni votante potrà indicare nella scheda di voto un numero massimo di preferenze pari al numero dei soggetti da eleggere, con indicazione almeno del cognome dei prescelti.

In caso di omonimie, dovranno essere indicati anche i nomi di battesimo.

In caso di preferenze espresse oltre il numero sopra indicato, saranno prese in considerazione solo le prime riportate sulla scheda, in rapporto al numero dei soggetti da eleggere per la specifica carica, con esclusione delle successive.

In caso di ripetizione di due preferenze identiche sulla medesima scheda, si terrà conto solo di una

preferenza.

Eventuali imperfezioni o difformità nell'indicazione di uno o più cognomi e/o nomi renderanno invalida la singola preferenza espressa in maniera inesatta, e non anche le altre contenute nella medesima scheda di voto.

E' ammesso il voto per posta unicamente con l'utilizzazione della specifica scheda timbrata e sottoscritta (come precedentemente descritto), allegata alla comunicazione di avviso di convocazione.

Gli Associati che intendono votare per posta dovranno:

- compilare la scheda di voto timbrata e sottoscritta allegata all'avviso di convocazione, con l'indicazione dei candidati prescelti;
- inserire la scheda di voto con le preferenze espresse in una busta bianca, assolutamente priva di indicazioni, segni o simboli che ne rendano possibile il riconoscimento, e sigillarla;
- inserire la busta così sigillata in una seconda busta recante la specifica dizione "Votazione per il rinnovo delle cariche dell'Associazione" che dovrà essere inviata per Raccomandata A/R alla sede dell'Associazione o consegnata a mano.

In tale ultimo caso, la Segreteria dell'Associazione rilascerà all'Associato specifica ricevuta di deposito.

La busta contenente la scheda di voto dovrà pervenire alla sede dell'A.N.M.B.M.M. nel termine essenziale ed inderogabile di almeno tre giorni prima della data fissata per l'Assemblea .

Non appena pervenuta la busta, la Segreteria dell'Associazione provvederà:

- a registrare il nominativo dell'Associato votante per posta;
- a conservare tutte le buste fino alla data delle votazioni quando saranno consegnate agli scrutatori. Questi provvederanno alla separazione delle buste ricevute in tempo utile da quelle pervenute tardivamente. In relazione alle buste ricevute in tempo utile, gli scrutatori, verificata l'integrità della prima busta (su cui sono scritti i dati dell'elettore), procederanno alla loro apertura, estrarranno la busta bianca contenente l'espressione di voto, e la inseriranno nell'urna delle votazioni. Le buste pervenute non in tempo utile, saranno integralmente distrutte dagli

stessi scrutatori, senza l'apertura, al termine della votazione;

E' ammesso il voto per delega, a condizione che:

- la delega risulti per atto scritto, con sottoscrizione in originale tanto del delegante che del delegato;
- il delegato sia a propria volta un Associato titolare del diritto di voto;
- l'atto scritto di delega, con le due sottoscrizioni in originale, sia consegnato agli addetti dell'Associazione prima del ritiro della scheda di votazione.

Ciascun Associato potrà essere titolare di non più di due deleghe.

L'Assemblea degli Associati si considera validamente costituita con i quorum indicati nell'art. 8 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo uscente dovrà approntare adeguati locali per le votazioni, cabine o paraventi che assicurino la segretezza del voto, schede di voto di agevole interpretazione, adeguati strumenti di verifica delle identità personali dei partecipanti al voto e di conteggio dei voti, e comunque dovrà assicurare l'efficienza complessiva, la riservatezza delle operazioni di voto e la trasparenza delle operazioni di scrutinio.

Il Consiglio Direttivo uscente potrà liberamente nominare gli scrutatori per le operazioni di voto, preventivamente allo scrutinio, nel numero ritenuto idoneo ad assicurare le finalità di cui sopra.

Gli scrutatori nominati dal Consiglio Direttivo uscente sono direttamente e personalmente responsabili di ogni atto compiuto nell'esercizio di tale mansione.

Il Presidente dell'Assemblea dirige le operazioni di voto e sovrintende alle stesse.

Per tutta la durata delle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di esercitare potestà disciplinare sugli Associati, anche assumendo provvedimenti in via di urgenza che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo eletto.

I risultati delle elezioni dovranno essere comunicati agli Associati al più presto possibile, con mezzi

idonei ad assicurarne la conoscenza, anche via posta elettronica e/o pubblicati sul sito Internet del l'Associazione.

L'Associazione si riserva di disporre, tramite successive modifiche e/o integrazioni al Regolamento, modalità di voto elettronico e a distanza;

ART. 8 – MODIFICHE DI STATUTO E/O REGOLAMENTO

Qualsiasi modifica a Statuto e/o regolamento dovrà essere deliberata dall'Assemblea, con le maggioranze e le modalità prescritte dallo Statuto.

Potranno proporre modifiche dello Statuto e/o del Regolamento

- il Consiglio Direttivo, con deliberazione a maggioranza semplice;
- almeno venti Soci aventi diritto di voto, con richiesta sottoscritta in originale da presentarsi al Consiglio Direttivo e con specifica indicazione dei punti da emendare;

In tali eventualità, il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea nei termini e nei modi di cui allo Statuto. All'avviso di convocazione dovrà essere allegata una bozza del testo di Statuto e/o Regolamento di cui alla proposta di modifica.

La votazione su modifica di Statuto e/o Regolamento dovrà essere preceduta dall'integrale lettura della bozza di cui sopra. La votazione potrà essere preceduta da un dibattito tra gli Associati.

La maggioranza prescritta per l'approvazione dovrà essere raggiunta su un testo specifico e preventivamente letto all'Assemblea.

Ogni delibera dell'Assemblea su modifiche a Statuto e/o Regolamento dell'Associazione verrà assunta con voto palese .

Anche per tale votazione sono ammesse le deleghe, con le modalità ed i limiti di cui al precedente art. 7. Il Consiglio Direttivo dovrà approntare le misure più idonee ad assicurare l'efficienza e la rapidità delle operazioni di voto, la verifica delle identità personali dei partecipanti al voto ed il conteggio dei voti.

Il Consiglio Direttivo preventivamente allo scrutinio potrà liberamente nominare scrutatori e/o addetti

ai conteggi per le operazioni di voto, nel numero ritenuto idoneo ad assicurare le finalità di cui sopra. Una volta approvato dall'Assemblea con la maggioranza prescritta, il nuovo testo di Statuto e/o Regolamento sarà immediatamente in vigore, osservate le dovute formalità .

Genova 22 Ottobre 2011

Il Presidente